

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro*COM(90) 228 def.**(Presentata dalla Commissione il 29 giugno 1990)**(90/C 224/04)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i dati relativi alle nuove assunzioni mostrano un forte aumento dei rapporti di lavoro a tempo parziale e/o temporanei; che tale fenomeno è positivo nella misura in cui risponde alle esigenze di flessibilità dell'economia e, in particolare, delle imprese nel contesto della creazione di posti di lavoro; che è una priorità per il completamento del mercato interno, e risponde inoltre alle aspirazioni di un certo numero di lavoratori; che, pertanto, non si può rimettere in questione la necessità di queste forme particolari di lavoro;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano questi rapporti di lavoro variano considerevolmente tra uno Stato membro e l'altro;

considerando che all'interno dell'impresa i lavoratori a tempo parziale e/o temporanei non sempre godono della parità di trattamento con gli altri lavoratori dipendenti per quanto concerne le condizioni d'occupazione e di lavoro;

considerando che è necessario assicurare ai lavoratori a tempo determinato e a tempo parziale l'accesso alla formazione a condizioni comparabili a quelle dei lavoratori a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato;

considerando che nell'ambito dell'impresa è necessario tenere conto del numero dei lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato e temporanei ai fini del calcolo della soglia minima per la costituzione degli organi rappresentativi dei lavoratori, in conformità delle disposizioni proprie di ciascuno Stato membro;

considerando che occorre che il datore di lavoro informi in tempo utile gli organismi rappresentativi dei lavoratori esistenti all'interno dell'impresa della propria intenzione di avvalersi di lavoratori a tempo parziale e/o temporanei;

considerando che è necessario motivare sistematicamente il ricorso al lavoro temporaneo onde assicurare un livello adeguato di protezione dell'occupazione stabile;

considerando che i lavoratori oggetto della presente direttiva devono essere informati in tempo utile dalle imprese interessate allorché queste ultime assumono lavoratori a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato;

considerando che ai lavoratori temporanei non deve essere preclusa l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice;

considerando che sarebbe opportuno adottare misure nazionali adeguate atte a garantire in tutti i casi l'adempimento agli obblighi contrattuali dell'agenzia di lavoro temporaneo nei confronti del lavoratore temporaneo qualora l'agenzia in questione non possa farvi fronte;

considerando che i lavoratori stagionali devono beneficiare della parità di trattamento con gli altri lavoratori dipendenti, pur tenendo conto della natura specifica del loro lavoro;

considerando che, nella pratica, i principi enunciati si possono difficilmente applicare ai rapporti di lavoro la cui durata settimanale è notevolmente inferiore alla durata media del lavoro stabilito da leggi, contratti collettivi o usi;

considerando che il punto 7, titolo primo, della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede che «la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di

lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda la durata e l'organizzazione dell'orario di lavoro e le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale»;

considerando che l'articolo 117 del trattato CEE afferma che gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro qualificazione nel progresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le disposizioni della presente direttiva riguardano i seguenti rapporti di lavoro:

a) i rapporti di lavoro a tempo parziale che comportano un orario di lavoro inferiore all'orario stabilito da leggi, controlli collettivi o usi;

b) i rapporti di lavoro temporaneo sotto forma di:

— lavoro regolato da un contratto a tempo determinato — compreso il lavoro stagionale — stipulato direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente, la cui scadenza è determinata da condizioni oggettive quali: raggiungimento di una data precisa, completamento di un compito determinato o verificarsi di un evento determinato;

— lavoro temporaneo che comprende tutti i rapporti tra l'agenzia di lavoro temporaneo che è il datore di lavoro e il lavoratore dipendente, quando quest'ultimo non ha alcun rapporto contrattuale con l'impresa in cui esercita la propria attività;

2. La presente direttiva si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese pubbliche e private.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai lavoratori dipendenti la cui durata di lavoro settimanale è inferiore in media a otto ore.

Articolo 2

1. I lavoratori che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale e/o a tempo determinato beneficiano dell'accesso alle azioni di formazione professionale attuate dall'impresa a condizioni comparabili a quelle dei lavoratori a tempo pieno e con un contratto a tempo indeterminato, tenuto conto della durata delle prestazioni e della natura delle mansioni da svolgere.

2. I lavoratori di cui alla presente direttiva sono presi in considerazione, allo stesso titolo degli altri lavoratori dipendenti (e in proporzione alla durata delle loro prestazioni), ai fini del calcolo del limite al di sopra del quale, in seno all'impresa, è prescritta in forza del diritto nazionale, la costituzione degli organi rappresentativi dei lavoratori.

3. Il datore di lavoro quando prevede di avvalersi dei lavoratori di cui alla presente direttiva è tenuto ad informarne in tempo utile gli organi rappresentativi dei lavoratori esistenti nell'impresa.

Nelle imprese con più di mille lavoratori dipendenti è predisposto un quadro periodico di questo tipo di posti di lavoro rispetto all'evoluzione del complesso degli effettivi.

4. Il datore di lavoro è tenuto a indicare nel contratto di lavoro temporaneo il motivo del ricorso a questo tipo di rapporto di lavoro.

Articolo 3

I lavoratori di cui si riferisce alla presente direttiva hanno il diritto di beneficiare di un trattamento comparabile a quello dei lavoratori a tempo pieno e con un contratto a tempo indeterminato per quanto concerne le prestazioni in natura e in denaro versate in base ad un regime di assistenza sociale o in base ad un regime di sicurezza sociale non contributivo.

Articolo 4

I lavoratori di cui alla presente direttiva hanno accesso nell'ambito dell'impresa ai servizi sociali normalmente messi a disposizione degli altri lavoratori dipendenti.

Articolo 5

Le imprese interessate quando assumono lavoratori a tempo pieno per un tempo indeterminato ne informano in tempo utile i lavoratori di cui alla presente direttiva affinché possa essere presa in considerazione una loro eventuale candidatura.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano misure atte ad assicurare che le clausole che precludono o ostacolano la conclusione di un contratto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore temporaneo siano nulli di diritto o ne possa essere pronunciata la nullità.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure appropriate per garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali che incombono sull'agenzia fornitrice di manodopera interinale nei confronti del lavoratore interinale, in particolare per

quanto concerne il pagamento del salario e dei contributi sociali, qualora essa non possa soddisfarvi.

Articolo 8

Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai lavoratori stagionali nella misura in cui le caratteristiche particolari di tale forma di lavoro lo consentono.

Articolo 9

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori salariati.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù del paragrafo precedente si riferiscono esplicitamente alla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza

COM(90) 228 def. — SYN 280

(Presentata dalla Commissione il 29 giugno 1990)

(90/C 224/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario adottare le misure volte a instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scadrà il 31 dicembre 1992 e che il completamento del mercato interno impone tra l'altro l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza promuovendo nel contempo la coesione economica e sociale della Comunità;

considerando che i dati relativi alle nuove assunzioni mostrano un forte aumento dei rapporti di lavoro a tempo parziale e/o temporanei; che tale fenomeno è positivo nella misura in cui risponde alle esigenze di flessibilità dell'economia e, in particolare, delle imprese nel contesto della creazione di posti di lavoro che è una priorità per il completamento del mercato interno, e ri-

sponde inoltre alle aspirazioni di un certo numero di lavoratori; che, pertanto, non si può rimettere in questione la necessità di queste forme particolari di lavoro;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché dei contratti collettivi che disciplinano questi rapporti di lavoro variano considerevolmente tra uno Stato membro e l'altro;

considerando che tale situazione accresce i rischi di distorsioni della concorrenza risultanti da alcune disparità di trattamento tra le imprese degli Stati membri;

considerando che questi rischi di distorsioni della concorrenza sono particolarmente elevati nelle zone frontaliere;

considerando che può risulterne turbata la libera circolazione dei lavoratori;

considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di lasciare in primo luogo alle parti sociali la cura di realizzare gli obiettivi contemplati dalla presente direttiva e che spetta loro, in questo caso, mettere in vigore le disposizioni necessarie per assicurarne l'applicazione generale;

considerando che la determinazione delle retribuzioni è di competenza degli Stati membri e che è opportuno rispettare l'autonomia negoziale delle parti sociali;

considerando che le disparità di trattamento riguardano essenzialmente settori, quali i costi indiretti derivanti dalla protezione sociale, i costi indiretti per prestazioni